Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1589/a/g	25.05.2016	Proc. 1589/a/g	IL 9.11.2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Dott.ssa Giancarla Magri	Componente

assistita dalla
d.ssa Alda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1589/a/g contro:

SIMONDI MAURO ANTONIO , nato a Torino il 17.01.1956, residente in Milano, Via G. De Chirico n. 6, assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii

136/12 APPELLANTE

Avverso la decisione n. 111/13, del 20.03.13, depositata in Segreteria il 19.06.2013, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al sig. SIMONDI MAURO ANTONIO, quale allenatore del cavallo JECKINA, la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione dalla qualifica di allenatore e della multa di € 500,00 (cinquecento/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza IDROSSIBROMEXINA - susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Milano in data 07.09.2011, in occasione del premio "Chierico".

FATTO

In data 7.09.2011, il cavallo JECKINA, in occasione del premio "Chierico" presso l'ippodromo di Milano veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza IDROSSIBROMEXINA. Con atto di incolpazione del 29.08.2012, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. SIMONDI MAURO ANTONIO. Acquisiti i risultati delle prime analisi,confermati dalle seconde analisi, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. SIMONDI MAURO ANTONIO, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 01.08.2015, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza dell'11.6.15, la Commissione emetteva ordinanza di acquisizione della documentazione relativa all'atto di incolpazione dell'appellante rinviando al 7.10.15. In data 7.10.2015 nessuno era presente per le parti. Assente anche il rappresentante della Procura della Disciplina.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. SIMONDI MAURO ANTONIO, a mezzo del proprio difensore, avv. S. Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

A) Assenza del rappresentante della procura della disciplina e mancanza di poteri di delega;

B) Non tempestività dell'atto di incolpazione ;

C) Nullità delle analisi - errato svolgimento e/o dei criteri utilizzati;

*****^^^^*****

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono:

Preliminarmente si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta

Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). A fronte del risultato delle analisi nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Quanto al motivo sub A) la Commissione ritiene di conformarsi all'interpretazione autentica del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 19/03/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, che ritiene non illegittima la mancata presenza alle udienze del rappresentante della Procura. Sul tema è, anche di recente, intervenuto il Giudice amministrativo, che, con sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 4550/15, ha statuito: "*Tale doglianza non appare fondata alla luce dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina – di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che 'la Procura della Disciplina .....svolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell'organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all'udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell'art. 16 (svolgimento dell'udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore*".

Quanto al motivo sub B) questa commissione osserva come l'atto di incolpazione sia stato regolarmente depositato entro l'anno. Occorre infatti ricordare che il fatto è avvenuto il 07.09.2011 e, a seguito dell'invio della documentazione da parte dell'ufficio antidoping alla

Procura della Disciplina, il Sostituto Procuratore ha provveduto al deposito dell'atto di incolpazione in data 29.08.12. La Commissione, sulla scorta della eccezione formulata dall'appellante, ha anche acquisto la documentazione relativa alla delega da parte del Procuratore della Disciplina del 9.7.12.

Quanto al motivo sub C) In merito alle modalità di conduzione delle analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria. I laboratori di analisi sono infatti accreditati secondo dei rigidi standard internazionalmente riconosciuti.

L'U.N.I.R.E. ha scelto, a tale scopo, il più prestigioso laboratorio europeo di analisi per le corse ippiche: il Laboratoire des courses hippiques (LCH) di Verrières-le-Buisson, il quale risulta accreditato dal Comité français d'Accréditation (COFRAC), sulla base della norma ISO CEI 17025 (http://www.fncf.fr/index.php/le-laboratoire), in conformità all'obiettivo indicato dall'allegato 3, punto 18 del RSCP e s.m.i.

Anche in questa sede occorre ricordare che "*È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) dei presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa*". Orbene, come è noto, un "metabolita" è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza IDROSSIBROMEXINA costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale "*nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel*

caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività o dei tempi di sospensione, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza".

Nè tanto meno il ricorrente è riuscito a provare che " l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo". L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. SIMONDI MAURO ANTONIO avverso la decisione n. 111/13 adottata dalla Commissione Disciplinare di Prima Istanza che conferma. Dispone la revoca della sospensiva e l'incameramento del deposito versato.

IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo Meli

IL RELATORE
Avv.Pierfrancesco Torrisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1692/a/t	12.11.2015	Proc. 1692/a/t	IL 09-11-16	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 12.11.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dott.ssa Giancarla Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1692/a/t contro:

Il guidatore FEDERICO ESPOSITO, nato a Lucca 13.6.1982, residente in Querce Fucecchio, via Sorini n.14

APPELLANTE

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Torino, corsa n.4 del Premio "Trofeo Caffarel" del 19.04.2015, che ha comminato al medesimo ESPOSITO la sanzione

dell'appiedamento per 6 giorni - C18 - per aver fatto "*uso della frusta con le redini in una mano dal 30/04/2015 al 05/05/2015*".

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Federico Esposito, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 23.04.2015, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo Ippodromo di Torino, corsa n.4 del Premio "Trofeo Caffarel" del 19.04.2015, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Savannah Bi. Tale condotta consisteva nell'avere fatto uso della frusta con le redini in una mano - C18.

La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato inviato dall'ippodromo, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Era personalmente presente il ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento del ricorso.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Esposito sostiene che " *come si vede chiaramente dal filmato della corsa io non prendo mai le guide in una mano; frusto con la destra e dopo che ho passato i cavalli al mio interno, come gesto di esultanza, alzo tutte e due le mani in alto. Se avessi avuto le guide in una mano non avrei potuto alzare entrambe le guide parallelamente al corpo del cavallo*".

Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli, con conseguente restituzione della tassa di reclamo.

L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto.

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, ascoltato il ricorrente ed analizzati i fatti, rileva come l'Esposito abbia sì tenuto una condotta non conforme alle disposizioni del regolamento trotto, ma che la stessa debba però essere ricondotta all'interno della codifica C17 - Uso scorretto della frusta con le redini in entrambe le mani. (ad esemplificazio-

ne: con il braccio alzato al di sopra della spalla) - con conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste.

Alla luce di quanto precede non vi sono dubbi che il provvedimento della Giuria non è giustificato e deve pertanto essere riformulato

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal signor Esposito Federico avverso la decisione dell'ippodromo di Torino del 19 aprile del mila 15 nel gran premio città di Torino riqualifica la condotta contestata come violazione della codifica C17 per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa nella misura finale di euro 300 (150 per due). Revoca la sospensiva concessa e dispone la restituzione della somma versata a titolo di deposito

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1777/a/g	**19/10/2016**	**1777/a/g**	9-11-2015	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 19.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla
d.ssa Catalda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1777/a/g contro:

l'allenatore BOTTI Stefano , nato il 7.9.1975, residente a Milano in via S. Tofano 4 (ASSENTE) , rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Masala (PRESENTE);

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 68/16 del 15.03.2016, depositata il 05.04.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell' art. 224 lettera c) del Regolamento Galoppo per avere fatto partecipare cavalli da lui allenati a nn. 23 corse presso gli ippodromi di Milano, Roma, Pisa durante il periodo di sospensione, e più precisamente nelle date del 7,8 e 10 novembre 2015, ed è stata applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mese uno , con il distanziamento totale dei cavalli dagli ordini di arrivo delle corse cui avevano partecipato .

105/15

FATTO

Con note del MIPAAF , Ufficio PQAI7-Corse e manifestazioni ippiche del 12 e 13 novembre 2015 veniva segnalato che la società "**A&S Botti s.r.l. società di allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**" aveva iscritto e fatto partecipare alcuni cavalli a 23 corse presso gli ippodromi di Milano,

Roma e Pisa nelle date del 7, 8 e 10 novembre 2015, mentre il sig. **BOTTI Stefano** si trovava in regime di sospensione, in quanto riconosciuto responsabile di una violazione del Regolamento Antidoping con decisione della Commissione di Disciplina di Appello del 4.6.2015, che gli aveva inflitto le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00 . Decisione che era stata vanamente impugnata dinnanzi al TAR del Lazio che con provvedimento del 5.11.2015, depositato il 6.11.2015, aveva rigettato l'istanza difensiva per ottenere la sospensione dell'esecutività della decisione della Commissione di Disciplina di Appello.
La Procura della Disciplina con provvedimento del 26.11.2015 disponeva in via cautelare la sospensione del pagamento dei premi vinti dai cavalli allenati dalla "**A&S Botti srl, società di allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**" e con atto di incolpazione del 7 dicembre 2015 , depositato il 9 dicembre 2015, promuoveva azione disciplinare nei confronti del sig. **BOTTI Stefano**, nella qualità allenatore e co-amministratore della detta società, per violazione dell'art. 224 del Regolamento Corse Galoppo ex Jockey Club Italiano.
Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 15.03.2016 , alla quale non si presentava il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .
Anche l'incolpato BOTTI non era presente, mentre compariva il suo difensore, avv. Giovanni Masala, che si riportava alla memoria difensiva in atti.
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza decideva con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 05.04.2016, con il quale il sig. BOTTI Stefano veniva riconosciuto responsabile della violazione disciplinare contestatagli, con l'applicazione della sanzione della sospensione per mese uno dalla qualifica di allenatore, oltre al distanziamento totale dall'ordine di arrivo dei cavalli che avevano partecipato alle 23 corse sopra indicate.
Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. BOTTI a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata , nonché la sospensione della sua esecutività.
Con provvedimento del 14.04.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.
Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello inizialmente per la data del 21.09.2016 , che veniva tuttavia rinviata al 19.10.2016 a causa di un impedimento del difensore.
All'udienza odierna dopo la relazione da parte del Presidente , il Procuratore della Disciplina chiedeva il rigetto dell'appello, mentre il difensore dell'incolpato depositava copia di un ordinanza del TAR Lazio del 18.7.2016 adottata in altro procedimento a carico dello stesso BOTTI, nonché copia di una nota del Dirigente dell'Ufficio PQAVII del 20.7.2016, e concludeva come da verbale in atti.
La Commissione si riservava di decidere.

DIRITTO

L'appello è fondato e merita di trovare accoglimento .
Ed invero, va subito evidenziato che fin dalle prime comunicazioni dell'Ufficio PQAVII e dai primi atti acquisiti dalla Procura della Disciplina risulta che i cavalli che avevano partecipato alle 23 corse negli ippodromi di Milano, Roma e Pisa nei giorni 7,8 e 10 novembre 2015 erano tutti allenati dalla società "**A&S Botti srl, Società di Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**", mentre le sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00 che erano state inflitte dalla Commissione di Disciplina di Appello con la decisione del 4.6.2015, riguardavano invece la persona fisica del sig. **BOTTI Stefano**.
Sia l'Ufficio PQAVII che la Procura della Disciplina hanno attribuito al sig. BOTTI Stefano il ruolo di co-amministratore della suddetta società di allenamento, che emerge peraltro dai documenti ufficiali, ma anche quello di allenatore dei suddetti cavalli che hanno partecipato alle 23 corse incriminate, su

cui però esiste una palese contraddizione.
E' evidente dai documenti acquisiti, e segnatamente dalla scheda relativa all'operatore ippico che la società "**A&S Botti srl, società di allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**" è stata costituita e ha iniziato la propria attività in data 3.11.2015 , pochi giorni prima della decisione del TAR Lazio, ma anche prima dello svolgimento delle 23 corse in esame. Tutti i cavalli che hanno partecipato a queste corse nelle giornate del 7,8 e 10 novembre 2015 erano infatti passati sotto la gestione della detta società e nessuno figurava invece sotto l'allenamento del Botti Stefano.
Si tratta di due soggetti giuridici distinti, la persona fisica del **BOTTI Stefano**, colpito dalle sanzioni inflittegli con la decisione della Commissione di Disciplina di Appello del 4.6.2015, e la persona giuridica della "**A&S Botti srl, società di allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**" che figura l'unica intestataria dei cavalli che hanno partecipato alle 23 corse in questione.
L'art. 224 del Regolamento Corse Galoppo ex Jockey Club non impedisce all'allenatore che sia stato colpito dalla sanzione della sospensione di ricoprire ruoli amministrativi in società di allenamento, limitandosi a prescrivere che "*non può esercitare alcuna delle sue funzioni*" di allenatore, e stabilendo che "*i cavalli a lui affidati non possono essere iscritti ad alcuna corsa se non sono affidati ad altri allenatori*". E nella fattispecie i cavalli sono stati effettivamente affidati alla società "**A&S Botti srl, società di Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano**", opportunamente e tempestivamente costituita, che in quanto società a responsabilità limitata, deve considerarsi soggetto giuridico diverso dalla persona fisica del **BOTTI Stefano**.
Alla luce di quanto precede deve quindi annullarsi la decisione di primo grado, cui seguono la revoca della sospensiva concessa e la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. BOTTI Stefano avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 68/16 del 15.03.2015,depositata il 05.04.2015, che annulla. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.

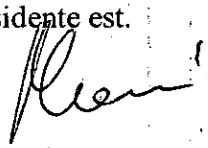

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1778 a/t	**19/10/2016**	**1778/a/t**	9-11-2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 19.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami — Presidente

Dr.ssa Giancarla Barbara Magri — Componente relatore

Avv. Pierfrancesco Torrisi — Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1778/a/t contro il Guidatore Cangelosi Cosimo, nato a Palermo il 03/10/1978, residente in Palermo via Vanvitelli L., 2 difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi con studio in Viale Mazzini 114/A, Roma

APPELLANTE

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'Ippodromo di Albenga, premio *Roma Caput Mundi* del 7 aprile 2016, che prevede l'appiedamento per 12 giorni (C4) "sorpassare un concorrente in modo non regolamentare".

.Accertato l'avvenuto versamento del deposito

.Concessa la Sospensiva Presidenziale richiesta dall'appellante

.Udito il relatore

.Presente il rappresentante della Procura della disciplina avv. Angelo De Crescenzo

.Presente il difensore avv. Massimiliano Capuzi

.Esaminati gli atti di causa

.Visionato il filmato della corsa

FATTO

Durante lo svolgimento della corsa premio Roma Caput Mundi del 7 aprile 2016, la Giuria di gara dell'Ippodromo di Albenga ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore Cangelosi Cosimo che veniva sanzionato con l'appiedamento di 12 giorni, per " sorpassare un concorrente in modo non regolamentare" (C4)

Nell'atto di appello, il sig. Cangelosi dichiara l'estraneità al danneggiamento diretto "per avere deviato sul concorrente all'interno". Espone la dinamica dei fatti dichiarando che nell'imboccare la curva al primo passaggio è rimasto in schiena al battistrada e a seguirlo nel completamento della curva impossibilitato ad allargarsi all'esterno dalla presenza di altro concorrente a lui appaiato. Questo ha comportato l'errore del cavallo n. 3 che, tentando un passaggio all'interno, ha causato il contatto.

All'udienza del 19/10/2016, viene visionato il filmato pervenuto dall'Ippodromo di Albenga.

Al termine della visione il Sostituto procuratore della Disciplina chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Capuzi chiede l'accoglimento del ricorso in virtù della prova televisiva la quale dimostra l'estraneità del guidatore Cangelosi alla violazione ascrittagli.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di disciplina di Appello accoglie l'appello peri seguenti

MOTIVI

Dalla prova televisiva risulta che, all'imbocco della curva il cavallo n. 2 (Terzolas Alor) guidato dal Cangelosi e il cavallo n. 6 procedono appaiati dietro il battistrada (Tinto del nord n.5) in prossimità dei paletti.

Il cavallo n. 3 che segue i due, tenta un passaggio all'interno pur non avendone lo spazio, entrando così in contatto col sulky del driver Cangelosi.

A questo vi è da aggiungere che la motivazione espressa dalla Giuria nella relazione ufficiale: "superare un concorrente in modo non regolamentare c4", non può considerarsi conforme a quanto stabilito dall' art. 8 comma 4 delle Norme di procedura che prevede che *Tutte le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie che applicano sanzioni disciplinari devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicativa, delle ragioni in base alle quali sono state adottate.* Infatti la motivazione espressa dalla giuria, oltre a non essere almeno esplicativa delle ragioni, è di per sé in contrasto con la dinamica dei fatti perché il cavallo n. 2 già precedeva il cavallo n. 3 e in più la codifica c4 prevede due fattispecie in alternativa tra loro a cui applicare la sanzione: *superare in modo non regolamentare* o *deviare dalla propria linea di corsa.* Mentre nella relazione ufficiale viene motivato con il superare in modo non regolamentare, nel provvedimento notificato al

sig. Cangelosi, si motiva con la deviazione dalla propria line di corsa. Questa confusione nell'esplicazione dei fatti che è alla base del provvedimento adottato è in netto contrasto con la *ratio* dell' art. 8 cit. e comporta l'accoglimento del ricorso presentato dal sig. Cangelosi Cosimo.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello accoglie l'appello proposto dalla sig. Cosimo Cangelosi avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Albenga del 07/04/2016 che annulla.

Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Presidente

Il Relatore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1779/a/g ost	**19/10/2016**	Prot. 1779/6/16	9-11-2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 19.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla
Dott.ssa Catalda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1779/a/g ost promosso da:

FAVERO Paolo, nato l'11.02.1963, a Merano (BZ), residente a Marlengo, via J. Kravogl n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Schileo;

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 69/16 del 15.03.2016, depositata il 5.04.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli art. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in quanto, in occasione della corsa disputata l'8.11.2014 nell'ippodromo di Milano, il cavallo Veloce, da lui allenato, è risultato positivo alla sostanza proibita

Desametasone, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione di quattro mesi dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui rivestita, oltre alla multa di € 1.000,00, in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 85/14.

FATTO

A seguito di un prelievo effettuato in occasione della corsa disputata l'8.11.2014 nell'ippodromo di Milano, il cavallo Veloce, allenato dall'odierno appellante, risultava positivo alla sostanza proibita Desametasone. Con atto di incolpazione depositato il 24.09.2015, la Procura della Disciplina lo deferiva pertanto alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, lo sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 18.04.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 19.10.2016. All'udienza non erano presenti né l'appellante, né il suo difensore, il quale faceva però pervenire una mail con la quale confermava i motivi di appello. Era presente il Procuratore della Disciplina, Avv. Angelo De Crescenzo, il quale concludeva come da verbale in atti. La Commissione si riservava di decidere.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Favero, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola erronea ed illegittima per i seguenti motivi:

In via pregiudiziale

Violazione delle norme sul giusto procedimento e sul giusto processo. Violazione del contraddittorio. Vizio di motivazione. Manifesta illegittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione.

Secondo l'appellante, all'incolpato non è stato inviato l'atto di incolpazione e comunicata la data dell'udienza dinanzi alla Commissione di disciplina di prima istanza; inoltre, illegittimamente la Commissione di disciplina di prima istanza ha rigettato la domanda di riunione del procedimento con altri due pendenti nei confronti dell'incolpato sulla medesima materia.

Nel merito

Sussistenza della causa esimente la responsabilità disciplinare dell'incolpato ai sensi dell'art. 2 Regolamento Antidoping.

Secondo la difesa dell'appellante, al cavallo, a seguito di visita veterinaria, era stata prescritta la somministrazione del farmaco Dexadreson, il cui tempo di sospensione è di giorni 5. La corsa in occasione della quale è stata rilevata la positività si è svolta ben 56 giorni dopo la somministrazione. Si è così accertato che, per un errore, nella clinica in cui il cavallo era stato ricoverato per essere curato da una zoppia era stato somministrato il prodotto Dexadreson Forte, che ha tempi di sospensione esponenzialmente più lunghi. Di tale errore il sig. Favero non era edotto e, dunque, la violazione non può essergli imputata.

* * *

La Commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Quanto alle contestazioni pregiudiziali di rito.

La prima contestazione, relativa all'asserita mancata comunicazione della data di udienza dinanzi alla Commissione di disciplina di primo grado e al mancato invio della documentazione istruttoria, richiesta dall'incolpato, si basa su un difetto di considerazione delle norme disciplinanti le procedure dinanzi agli organi della giustizia sportiva della disciplina non meno che delle peculiarità del relativo ordinamento. Muovendo da questo secondo aspetto, è evidente come la difesa dell'appellante sorvoli completamente sulla circostanza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, al quale lo stato riconosce il potere di disciplinare le attività nei diversi settori da esso toccati. Il D.L. 19.08.2003, n. 220, conv. in L. 17.10.2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, all'art. 1, c. 2, dispone che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*", e l'art. 2, c. 1, dispone che "*In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Orbene, in particolare, sul tema della garanzia del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori condotti dalle Commissioni di disciplina, l'art. 10 del Regolamento dell'ex ente Steeple Chases d' Italia, del 7.11.2012, rubricato "Obblighi di comunicazione", dispone "*I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".

Nel caso di specie, agli atti si trova una mail (non certificata), indirizzata ad un dipendente del MIPAAF, alla quale è allegato un PDF (non sottoscritto digitalmente), contenente una delega al difensore e una elezione di domicilio. E' dunque evidente che, per le caratteristiche della comunicazione, non meno che per il destinatario di essa, essa legittimamente è stata considerata inidonea a costituire adempimento di quanto prescritto dal detto Regolamento e le comunicazioni relative al procedimento hanno continuato ad essere inviate alla e-mail fornita dal sig. Favero con l'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività nel settore.

In relazione alla contestazione circa il mancato invio della documentazione relativa al procedimento disciplinare, si osserva che non esiste alcun diritto dell'incolpato di vedersi recapitata detta documentazione, essendo invece suo onere accedervi ed estrarne copia (previo pagamento dei prescritti diritti di segreteria).

Per ciò che riguarda la richiesta riunione dei procedimenti, non esiste nell'ordinamento della giustizia sportiva del settore disciplina alcuna norma che la imponga. Si aggiunga che, nel caso di specie, dagli atti emerge che non esisteva alcuna connessione tra i procedimenti riguardanti il sig. Favero che ne rendesse anche solo opportuna la riunione. Infatti, non solo i procedimenti richiamati riguardano diversi cavalli e diverse corse, ma, come puntualmente rilevato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sono diverse anche le sostanze alle quali è stata riscontrata la positività dei cavalli allenati dall'odierno appellante.

Quanto alla contestazione di merito, relativa una supposta esimente all'accertata positività, dispone l'art. 11, c. 7 del RCSP che "*L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*". Nel caso di specie, dunque, non v'è dubbio che gli atti posti in essere da soggetti ai quali

l'allenatore aveva affidato il cavallo per le cure possano essergli imputati a titolo di responsabilità. La difesa sostiene, però, che la positività dipenda dalla somministrazione di un farmaco errato e che egli di tale circostanza non fosse a conoscenza, con ciò non potendo essa essergli imputata nemmeno a titolo colposo.

In realtà, come condivisibilmente rilevato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, non sussiste alcuna prova delle circostanze riferite a discolpa dell'odierno appellante.

A tale scopo, l'appellante ha depositato la dichiarazione di un veterinario. E', in primo luogo, evidente che detta dichiarazione non può neppure ritenersi una certificazione medica. Osserva, in primo luogo, questa Commissione di Appello che essa (priva, peraltro, di data) manca a tal fine di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2, c. 2, RCSP per la giustificazione della presenza di una sostanza proibita nell'organismo del cavallo, e cioè la "*prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d'inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall'attività agonistica*". In secondo luogo, nessun valore certificatorio avrebbe, comunque, l'affermazione dell'asserita conduzione, da parte del veterinario, di indagini attraverso le quali egli avrebbe appurato che un non meglio identificato collaboratore avrebbe per errore somministrato al cavallo un farmaco diverso e più forte di quello che prevedeva un periodo di sospensione di 5 giorni. Naturalmente, ogni elemento prodotto dall'incolpato a propria discolpa viene liberamente apprezzato della Commissioni di Disciplina, anche alla luce del quadro complessivo e della storia dello stesso incolpato. Quadro complessivo e storia che, nel caso di specie, non appaiono però accreditare la posizione dell'odierno appellante quale vittima di un errore. Oltra alla genericità della ricostruzione circa l'errore di somministrazione del farmaco (nessuna credibile indicazione sussiste che il Dexadreson Forte possa permanere nell'organismo di un cavallo per ben 56 giorni), per stessa ammissione dell'appellante, egli è attualmente destinatario di altri due procedimenti per violazione del RCSP e, come accertato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, la quale per tale ragione ha applicato l'aggravante della recidiva, nei tre anni precedenti aveva già subito un'altra condanna per la medesima ragione (dec. n. 85/14).

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Favero Paolo avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 69/16 del 15.03.16, depositata il 5.04.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Prof. Avv. Vincenzo Meli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1780/a/t	19.10.2016	Proc. 1780/a/t	23-11-2015	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 19.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1780/a/t contro:

DI NARDO Gaetano, nato a Napoli il 19.04.1965 e ivi residente in via Canonica Lampitelli n. 10

APPELLANTE

Avverso la decisione resa il 10.04.2016 dalla Giuria di Bologna nel Premio "Gran Premio Italia", disputatosi in pari data nell'ippodromo di Bologna, con la quale al detto Di Nardo, quale guidatore del cavallo Uragano Star, è stata comminata la sanzione dell'appiedamento di giorni 10 dal 21/04/16 al 30/04/2016 per la violazione descritta, nella relazione di gara, come "*C10* –

per non avere controllato sufficientemente il cavallo in rottura, deviando dalla propria linea di corsa e urtando il concorrente che lo precedeva, intralciandolo".

Con provvedimento del 18.04.2016, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, in accoglimento della richiesta, ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Bologna, in occasione del Premio "Gran Premio Italia", disputatosi in data 10.04.2016, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Uragano Star. Tale condotta consisteva "*C10 – per non avere controllato sufficientemente il cavallo in rottura, deviando dalla propria linea di corsa e urtando il concorrente che lo precedeva, intralciandolo*". La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello. In udienza si procedeva alla visione del filmato dal supporto audio video inviato dall'Ippodromo. Il Procuratore della Disciplina, Avv. Angelo De Crescenzo, concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante, nessuno era presente.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è fondato e deve essere parzialmente accolto. Con l'atto di appello regolarmente proposto dal Di Nardo questi ha esposto che "*essendoci davanti un brusco rallentamento per non creare pericolo ho cercato di frenare il cavallo e ha cambiato direzione*".

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, effettivamente rileva un brusco rallentamento da parte degli altri gentleman durante la gara ma questo non esclude che il DI NARDO debba comunque adottare ogni precauzione atta a prevenire, o quanto meno limitare, possibili rallentamenti/danneggiamenti degli altri partecipanti.

Pertanto, pur riconoscendo la situazione di pericolo improvvisamente creatasi, questa Commissione ritiene comunque parzialmente responsabile il DI NARDO per non essersi portato tempestivamente all'esterno con il cavallo in rottura.

Alla luce di quanto precede non vi sono dubbi che il provvedimento della Giuria non è totalmente giustificato e deve pertanto essere parzialmente modificato.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo della riserva, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. DI NARDO Gaetano avverso la decisione della Giuria di Bologna in data 10.04.2016, riduce la sanzione della sospensione a giorni 5 (cinque). Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1781/a/t	19.10.2016	Proc. 1781/a/t	23.11.2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 19.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dott.ssa Giancarla Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1781/a/t contro:

Il guidatore PISCUOGLIO Vincenzo, nato a Napoli il 23.05.1974, ivi residente in via Nuova Angogna n. 111

APPELLANTE

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Modena, corsa n. 5 del Premio "Como" del 16.04.2016, che ha comminato al medesimo PISCUOGLIO la sanzione dell'appiedamento per 15 giorni, dal 27.04.16 al 11.5.16, per avere, in occasione del Premio "Como", "*deviato dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo*" - codifica C26.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Vincenzo Piscuoglio, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 20.04.2016, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo Modena, in occasione del Premio Como del 16.04.2016, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Olimpo Trio. Tale condotta consisteva nell'avere "*deviato dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo*" - C26. La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.
Dopo aver tentato di acquisire il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato dal sito di Unire TV non essendo pervenuto il filmato dall'ippodromo, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante nessuno si presentava.
La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Vincenzo Piscuoglio sostiene che " *il concorrente all'esterno non manteneva la sua linea di corsa"*. Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli.
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con revoca della sospensiva accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.
La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la netta deviazione, individuata dalla Giuria, del cavallo Olimpo Trio che lo porta a stringere altro concorrente in gara, incrociandone la traiettoria, e realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C26, correttamente individuata dalla Giuria.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, rigetta l'appello proposto dal signor Vincenzo Piscuoglio avverso la decisione della giuria di Modena del 16.04.2016, che conferma.
Revoca la sospensiva e ordina l'incameramento della somma depositata.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
Proc. 1782/a/t	19.10.2016	1782/o/t	9.11.2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 19.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
Prof. Vincenzo Meli	Componente
D.ssa Giancarla B. Magri	Componente

assistita dalla
Sig. ra Catalda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1782/a/t contro:

il guidatore VECCHIONE Marcello, nato a Caserta il 17.01.1979, residente a Aversa (CE) in via Leonardo Da Vinci 1 , (ASSENTE) ;

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Castelluccio dei Sauri del 12.04.2016 che ha inflitto la sanzione della sospensione dalla qualifica corrispondente dal 23.4.2016 al 7.5.2016 per violazione dell'art. 64 del Regolamento delle Corse al Trotto , per avere tenuto durante l'ottava corsa disputata il 07.04.2016, "Premio Domus Aurea" , una condotta di gara non adeguata alle normali prestazioni del cavallo SIRENA D'ASOLO da lui guidato .

FATTO

Con provvedimento del 12.04.2016 la Giuria in funzione presso l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri in data 07.04.2016 decideva di infliggere la sanzione della sospensione per giorni 15 al sig. VECCHIONE Marcello, guidatore del cavallo SIRENA D'ASOLO che aveva partecipato all'ottava corsa "Premio Domus Aurea" , per violazione dell'art. 64 del Regolamento delle Corse al Trotto in quanto il medesimo aveva tenuto "*una condotta di gara non adeguata alle normali prestazioni del cavallo*".

In particolare, il sig. VECCHIONE veniva sanzionato per violazione della codifica C01, in quanto la Giuria riteneva che l'irregolarità fosse stata commessa nei primi 800 metri.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. VECCHIONE che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 20.04.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna , alla quale si presentava solo il Procuratore della Disciplina . Il sig. VECCHIONE rimaneva invece assente. Il Presidente procedeva alla relazione dei fatti e veniva visionato il filmato della corsa pubblicato sul sito di UNIRE TV; quindi il Procuratore della Disciplina chiedeva la conferma della decisione della GIURIA .

La Commissione deliberava come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Dall'esame della Relazione Ufficiale dell'ottava corsa "Premio Domus Aurea" (Corsa Tris) svoltasi il 07.04.2016 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri emerge che al termine della corsa, vinta dal cavallo ROMITO LUNG, la Giuria aveva avuto alcune perplessità sullo svolgimento della gara, tenuto conto delle quote delle scommesse giocate e della non soddisfacente prestazione del cavallo favorito (SIRENA D'ASOLO). Sicchè aveva confermato l'ordine di arrivo, ma si era riservata di adottare ulteriori provvedimenti nel termine dei cinque giorni previsti dall'art. 8 del Reg. di Procedura Disciplinare.

La Giuria aveva sciolto la riserva in data 12.04.2016 e aveva deciso di applicare la sanzione della sospensione di 15 giorni nei confronti del sig. VECCHIONE, guidatore del cavallo SIRENA D'ASOLO, in quanto riteneva che il guidatore avesse violato l'art. 64 del Regolamento delle Corse al Trotto, e specificatamente la codifica C01, per avere tenuto nei primi 800 metri una condotta di gara non adeguata alle normali prestazioni del cavallo.

Il sig. VECCHIONE ha invece sostenuto nei suoi motivi di appello che non poteva considerarsi responsabile della negativa prestazione del cavallo, da lui peraltro non allenato , essendosi impegnato a

guidarlo al meglio. Lo stesso VECCHIONE ha peraltro fatto presente che non conosceva lo stato di forma del cavallo, ma che l'aveva guidato due volte in sette giorni, e che lo stesso cavallo aveva già corso in precedenza altre due volte a distanza di 14 e 21 giorni.

Il sig. VECCHIONE ha anche affermato che al termine della corsa il cavallo era stato visitato, a sua richiesta, dal veterinario di servizio, il quale non era stato in grado di spiegare dal punto di vista medico la negativa prestazione realizzata durante la corsa.

Dalla visione del filmato della corsa, pubblicato sul sito di UNIRE TV, in quanto non è pervenuto il supporto informatico richiesto alla Società di Corse, risulta tuttavia che effettivamente la condotta di gara tenuta dal sig. VECCHIONE , alla guida del cavallo SIRENA D'ASOLO, non può ritenersi adeguata alle normali prestazioni del cavallo che sulla carta era il favorito , e che invece è stato spremuto nei primi 800 metri, finendo poi per piazzarsi all'undicesimo posto. E ciò anche in considerazione del fatto che il sig. VECCHIONE, anche se non era l'allenatore del cavallo, era però ben consapevole delle sue qualità , avendolo guidato in altre occasioni. D'altra parte, se il veterinario di servizio all'ippodromo non è stato in grado di spiegare dal punto di vista medico la negativa prestazione del cavallo, come ha riferito il sig. VECCHIONE, anche questa ipotetica giustificazione è rimasta priva di riscontro.

Stando così le cose, deve ritenersi che la sanzione inflitta dalla Giuria sia stata perfettamente congrua all'accertamento svolto.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. VECCHIONE Marcello avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Castelluccio dei Sauri del 12.04.2016, che conferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE est.

Raimondo Cerami

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1792a/g	**09/11/2016**	**Proc. 1792/a/g**	23-11-2016	

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 09.11.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dr.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1792/a/g contro fantino Mulas Silvano, nato a Nuoro il 23/03/1984, residente in Marcallo con Casone (Milano) Via San Giuseppe 41, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

APPELLANTE

avverso il provvedimento assunto dai Commissari di giuria dell'Ippodromo di San Siro Milano, premio Inzago del 20 maggio 2016, che prevede la sospensione per 3 giorni "per avere deviato bruscamente dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo disturbando altri concorrenti e creando possibile situazione di pericolo".

.Accertato l'avvenuto versamento del deposito

.Concessa la Sospensiva Presidenziale richiesta dall'appellante

.Presente il Procuratore della disciplina Avv. Vincenzo Annibale Larocca.

.Udito il relatore

.Assente la parte

. Presente il difensore Avv. Massimiliano Capuzi

.Esaminati gli atti di causa

.Visionato il filmato della corsa

FATTO

Durante lo svolgimento della corsa premio Inzago del 20 maggio 2016, i Commissari di gara dell'Ippodromo di San Siro di Milano, ravvisavano una azione contraria al regolamento del fantino Mulas Silvano, che veniva sanzionato con la sospensione di 3 giorni, per "aver deviato bruscamente dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, disturbando altri concorrenti e creando possibile situazione di pericolo".

Viene proposto appello nel quale il ricorrente evidenzia:

1) in via preliminare, l'inesistenza del provvedimento in quanto non pubblicato con le dovute formalità visto che il ricorrente ha ricevuto notizia solo informalmente della sospensione;

2) sempre in via preliminare, la nullità della disposizione sanzionatoria dato che non contiene gli elementi minimi che un atto amministrativo sanzionatorio deve avere.

3) nel merito il fatto non sussiste. Dal filmato della corsa si evince che non vi è deviazione, ma in dirittura si verifica un mero " scarto" del cavallo Cosmelli, montato dal ricorrente, che non solo non danneggia alcuno, ma viene subito corretto dal fantino. Trattandosi di gara per cavalli di tre anni, il ricorrente rileva che il mero scarto è causato dall'inesperienza del cavallo.

Viene prodotta dichiarazione dell'allenatore del cavallo sig. Alduino Botti di cui si chiede l'audizione.

Si chiede l'acquisizione del filmato della corsa.

Viene chiesto di annullare il provvedimento in quanto inesistente e/o infondato. In via subordinata si chiede di ridurre la sanzione anche previa derubricazione.

All'udienza del 09/11/2016, la Commissione visiona il filmato di gara pervenuto dall'Ippodromo di Milano unitamente alla relazione dei Commissari ed esamina gli atti.

Il Procuratore della disciplina chiede la conferma della sanzione comminata dai Commissari di Giuria dell'Ippodromo di Milano.

L'avv. Capuzi insiste nei motivi di appello e nella richiesta istruttoria.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di disciplina d'appello respinge l'appello presentato dal sig. Mulas per i seguenti

MOTIVI

La Commissione ritiene sufficiente, ai fini della decisione, la dichiarazione dell'allenatore allegata all'atto di appello e respinge la richiesta della sua audizione e della acquisizione delle prestazioni del cavallo.

Dalla prova televisiva risulta che, all'inizio della dirittura d'arrivo, il cavallo Cosmelli montato dal fantino Mulas, si allarga dai paletti e devia verso l'esterno creandosi un passaggio tra due cavalli appaiati e disturbando la progressione di quello al suo esterno che a sua volta devia bruscamente. Lo scarto del cavallo Cosmelli è la conseguenza della forzatura del fantino nel cercare il "passaggio" tra i due concorrenti appaiati. I Commissari di Giuria hanno sanzionato il comportamento contrario al regolamento del fantino ed il provvedimento sanzionatorio è assolutamente conforme alle disposizioni previste dall'art. 8 comma 4 delle Norme di procedura che stabilisce che *Tutte le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie che applicano sanzioni disciplinari devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicativa, delle ragioni in base alle quali sono state adottate.* Infatti la motivazione è esplicativa del comportamento sanzionato e indicativa del punto di gara in cui è avvenuto.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello respinge l'appello proposto dal sig. Mulas Silvano avverso la decisione dei Commissari di Giuria dell'Ippodromo di Milano del 20/05/2016 che conferma.

Revoca la sospensiva concessa e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Presidente

Il Relatore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1793/a/t	09.11.2016	1793/a/t	IL 23-11-2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 09.11.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla
Dott.ssa Catalda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1793/a/t avviato dal sig. MELI Cesare, nato a Firenze il 30.06.1941, residente in Firenze, Corso Italia 7;

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Montecatini del 28.05.2016, che in occasione della 2^ corsa del "Premio Affermato" gli ha inflitto la sanzione dell'appiedamento per giorni 12 (dodici), per avere, alla guida della cavalla Rondinella CLA, sorpassato un concorrente in modo non regolamentare (cod. C4).

FATTO

Avverso la decisione indicata in premessa il sig. MELI ha proposto appello, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 31.05.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ha accolto la richiesta, ordinando di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna, alla quale comparivano sia il Procuratore della Disciplina, sia l'appellante.

La Commissione decideva di procedere alla visione del filmato della corsa.

All'esito, il Procuratore della Disciplina chiedeva la conferma della decisione di primo grado, mentre la difesa del sig. MELI insisteva nel negare la violazione e chiedere l'annullamento della sanzione.

La Commissione si riservava di decidere.

D I R I T T O

L'appello è parzialmente fondato.

Dalla visione del filmato trasmesso dall'Ippodromo di Montecatini si evidenzia che subito dopo il lancio un gruppo di cavalli procedeva ancora affiancato. Il sig. MELI deviava progressivamente verso l'interno, con ciò intralciando il procedere di un altro concorrente, il quale si doveva accodare e solo successivamente andava in rottura. Ritiene pertanto la Commissione che all'appellante possa essere contestata la codifica C4 limitatamente alla lettera a). Per l'effetto, ritiene congrua la sanzione di giorni 5 di appiedamento, ai quali devono essere aggiunti altri 5 per effetto della rilevata recidiva.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. dott. Cesare Meli avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Montecatini del 28.05.16 nel Premio Affermato dichiara la responsabilità del predetto per violazione della codifica C4 lett. a) così modificando l'addebito attribuito dalla Giuria, e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a quella dell'appiedamento di giorni dieci (5+5).

Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente
Dott. Raimondo Cerami

Il Relatore
Prof. Avv. Vincenzo Meli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1794/a/t	**09/11/2016**	1794/a/t	23. 11. 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il MPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 09.11.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla
Sig. ra Catalda Di Gennaro — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1794/a/t contro:

l'allenatore BARONTINI Riccardo , nato a Livorno il 30.12.1976, in qualità di socio amministratore della società di allenamento "HIPPOS di R. Barontini s.r.l." con sede a Siena in via Nino Bixio 31, ASSENTE; rappresentato e difeso dall' avv. Massimiliano Capuzi , PRESENTE;

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 82/16 del 19.04.2016, depositata il 17.05.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell' art. 2 del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 20.05.2015 (Premio "Cala Spalmatoio") presso l'ippodromo di Grosseto , in quanto il cavallo FOXY CLARETS, da lui allenato , era stato trovato positivo alla sostanza proibita "idrossixilazina", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

F A T T O

Con atto di incolpazione del 17.02.2016 , la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell' allenatore BARONTINI Riccardo , in qualità di socio amministratore della società di allenamento "HIPPOS di R. Barontini s.r.l." , in quanto il cavallo FOXY CLARETS, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita " idrossixilazina ", a seguito di un accertamento anti-

doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Grosseto il 20.05.2015 (Premio "Cala Spalmatoio") .
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata. Erano state effettuate anche le seconde analisi , richieste dal BARONTINI, presso il laboratorio "Des Courses Hippiques" di Verrieres Le Buisson in Francia, che avevano confermato la presenza della sostanza dopante.
Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 05.04.2016 , alla quale non si presentavano l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione . Va comunque precisato che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa. Era invece presente il difensore dell'incolpato, che nella stessa data aveva trasmesso copia delle dichiarazioni rese dal sig. ZEDDE Giuseppe, proprietario del cavallo, e dal dr. BRENDA Aldo, medico veterinario. L'udienza veniva comunque rinviata al giorno 19.04.2016, quando il difensore chiedeva in via istruttoria l'audizione del citato medico veterinario e del proprietario del cavallo. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza rigettava la richiesta di audizione del dr. BRENDA e del sig. ZEDDE, ritenendo sufficienti le dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e acquisite agli atti, e con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 17.05.2016, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00, tenuto conto della recidiva derivante dalla decisione n. 39/16 del 26.01.2016, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.
Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il BARONTINI a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con provvedimento del 31.05.2016 adottato dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello veniva accolta l'istanza difensiva cautelare e veniva ordinata la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.
L'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello veniva fissata per la data odierna, alla quale comparivano sia il Procuratore della Disciplina che il difensore dell'incolpato. Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, il Procuratore della Disciplina chiedeva la conferma della decisione di primo grado, mentre l'avv. Capuzi reiterava la richiesta di audizione del dr. BRENDA e del sig. ZEDDE. Nel merito il difensore si riportava alle conclusioni esposte nell'atto di appello e la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

D I R I T T O

L'appello è infondato e deve essere rigettato .
Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo FOXY CLARETS in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "idrossixilazina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha affermato la responsabilità disciplinare dell'allenatore in ordine all'addebito contestatogli , valorizzando le dichiarazioni auto-accusatorie del sig. ZEDDE Giuseppe, proprietario del cavallo, il quale aveva dichiarato che effettivamente alcuni giorni prima della corsa del 20.5.2015 lo stesso cavallo era stato sottoposto a un trattamento di pareggiamento delle tavole dentarie da parte del medico veterinario BRENDA Aldo con somministrazione di un farmaco che richiedeva un periodo di sospensione di 72 ore, e che aveva però omesso di farne menzione all'allenatore BARONTINI. Questa dichiarazione aveva trovato un parziale

riscontro nella dichiarazione del medico veterinario BRENDA Aldo, che aveva confermato la procedura di livellamento delle tavole dentarie e la somministrazione di "XILAXINA CLORIDRATO".
Alla luce di quanto precede, la richiesta istruttoria avanzata dal difensore in primo grado e reiterata in questo grado di giudizio non aggiungerebbe alcun nuovo elemento e va quindi rigettata in quanto superflua e non necessaria ai fini della decisione.
Nel merito, si osserva che , come ha giustamente affermato la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, la dichiarazione auto-accusatoria del sig. ZEDDE non vale a escludere la responsabilità dell'allenatore, il quale è soggetto a una serie di obblighi espressamente previsti dalla normativa di riferimento citata dal primo Decidente (cfr. artt. 4 e 11 del Reg. per il Controllo delle Sostanze Proibite e art. 26 del Reg. Corse al Galoppo), che escludono la sua responsabilità solo nel caso in cui egli provi che l'evento "*sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*". Cosa che non è ravvisabile nella fattispecie, in quanto come allenatore egli aveva il preciso obbligo di tenersi informato sulle eventuali terapie praticate al cavallo, anche se ricoverato in un luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la sua attività.
Né sono ravvisabili gli estremi di un'eventuale incauta medicazione, in quanto bisognerebbe attribuire una qualche rilevanza alla dichiarazione del dr. BRENDA , il quale però si è limitato a sottoscrivere in data e luogo imprecisati un foglio riportante una serie di informazioni sull'intervento effettuato in data 17.05.2015 sul cavallo FOXY CLARETS e sulla terapia applicata.
Manca invero , e non è stato prodotto dalla difesa, il certificato medico sottoscritto dal dr. BRENDA nella data del supposto intervento del 17.05.2015 , con la specifica indicazione del numero di matricola del cavallo, del nome, della razza, del sesso e della categoria.
Il comma 2 dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite prevede infatti che in questi casi sia redatta una specifica prescrizione veterinaria avente alcuni requisiti formali (la data, il nome del cavallo, il numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia, la data d'inizio e di fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione).
Nella fattispecie manca invece qualsiasi prescrizione veterinaria risalente al giorno stesso in cui venne effettuato l'intervento del sanitario. E la dichiarazione dello stesso medico veterinario , da lui sottoscritta presumibilmente pochi giorni prima di essere spedita dall'avv. Capuzi il 5.4.2016, non serve a dare alcuna credibilità a tutta la vicenda.
Alla luce di quanto precede, deve quindi confermarsi la decisione di primo grado, anche nella parte riguardante l'aggravamento della sanzione in conseguenza dell'applicazione del meccanismo della recidiva a seguito della decisione n. 39/16 del 26.01.2016.
Seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma di denaro depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. BARONTINI Riccardo, nella qualità di socio amministratore della società di allenamento "HIPPOS di R.Barontini s.r.l.", avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 82/16 del 19.04.2016, depositata il 17.05.2016, che conferma . Revoca la sospensiva concessa e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.